

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4673 del 21/09/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETÀ AGRICOLA COLLE DEL RIO S.S. avente sede legale in Comune di Cesena, Via Rio Marano n. 2775. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad attività agrituristica con annessa civile abitazione sito in Comune di Cesena, Via Rio Marano n. 2775
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4802 del 21/09/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno ventuno SETTEMBRE 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETÀ AGRICOLA COLLE DEL RIO S.S. avente sede legale in Comune di Cesena, Via Rio Marano n. 2775. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad attività agrituristica con annessa civile abitazione sito in Comune di Cesena, Via Rio Marano n. 2775

LA DIRIGENTE

Vista la sotto riportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*";
- L. 26 Ottobre 1995, n. 447.

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 25/06/2021, acquisita al Prot. Unione n. 24104 e da Arpae al PG/2021/105641 del 06/07/2021, dalla **SOCIETÀ AGRICOLA COLLE DEL RIO S.S.** nella persona di Romagnoli Davide, in qualità di delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, avente sede legale in Comune di Cesena Via Rio Marano n. 2775, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad attività agrituristica con annessa civile abitazione sito in Comune di Cesena, Via Rio Marano n. 2775, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che con Nota Prot. Unione 99434 del 17/08/2021, acquisita da Arpaе al PG/2021/128739 del 18/08/2021, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni, anche in merito all'impatto acustico;

Tenuto conto che in data 25/08/2021, la ditta ha trasmetto la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 31051 e da Arpaе al PG/2021/132354 del 26/08/2021;

Atteso che in merito alla documentazione integrativa prodotta relativamente all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 122846/63, acquisita da Arpaе al PG/2021/135019 del 01/09/2021, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue: *"Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 24/AUA/2021 in cui è stata allegata una Dichiarazione, datata 24 agosto 2021 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica MARCELLO BIGUZZI di Cesena (FC), con attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Dichiarazione in merito all'impatto acustico causato dall'attività in oggetto e si esprime PARERE favorevole al rilascio dell'Autorizzazione."*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche: Rapporto Istruttorio acquisito in data 15/09/2021.

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente atto, sono riportate nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della **SOCIETÀ AGRICOLA COLLE DEL RIO S.S.**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpaе ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale a favore della SOCIETÀ AGRICOLA COLLE DEL RIO S.S.** (C.F./P.IVA 04314250400) nella persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Cesena, Via Rio Marano n. 2775, **per l'insediamento adibito ad attività agrituristica con annessa civile abitazione, sito in Comune di Cesena, Via Rio Marano n. 2775.**

2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:

- **autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche.**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

PREMESSA

- Con l'istanza di AUA in oggetto, la Ditta, esercente attività agrituristica con annessa civile abitazione, richiede nuova autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale, avente potenzialità di 12 a.e. (di cui 10 a.e. da attività di ristorazione e 2 a.e. dalla civile abitazione);
- Le acque reflue sopracitate, che prima dello scarico finale nel corpo recettore confluiscono in un unico pozzetto di ispezione finale, vengono preventivamente trattate in pozzetto degrassatore da 1193 lt, fossa Imhoff da 12 a.e., filtro anaerobico da 6,67 mc (h = 1,5 m) (reflui da attività di ristorazione) e in pozzetto desaponatore da 121 lt, fossa Imhoff da 3 a.e., filtro anaerobico da 1,8 mc (h = 1,3 m) (reflui da civile abitazione);
- I sistemi di trattamento previsti per i reflui rientrano fra le soluzioni impiantistiche relative alle acque reflue domestiche derivanti da insediamenti, installazioni ed edifici isolati con recapito diverso dalla rete fognaria, indicate nella Tabella B della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053;
- Le acque reflue, oggetto del presente provvedimento, sono assimilate ad acque reflue domestiche in base a quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 art. 101, comma 7 lettera e), anche in assenza del campionamento dei reflui effettuato prima del trattamento depurativo, così come previsto al Paragrafo 5) della D.G.R. n. 1053/2003;
- Trattandosi di scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche di potenzialità inferiore a 50 a.e., lo stesso non è soggetto al rispetto dei limiti fissati dalla Tabella D della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053, ma solamente soggetto all'obbligo di installazione dei sistemi di trattamento appropriati, così come indicati nella Tabella B della medesima Deliberazione;
- Lo scarico finale recapita in fosso poderale afferente al Bacino Idrico del Fiume Savio;
- E' stato espresso parere favorevole con prescrizioni dall'Area Prevenzione Ambientale – Area Est – Servizio Territoriale – Distretto di Forlì-Cesena – Presidio Territoriale di Cesena di Arpae con nota del 01/09/2021 acquisita al Prot. Arpae n. PG/2021/135021;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, così come richiesto dalla Ditta.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione tecnica, Schede tecniche dei sistemi di trattamento installati, acquisite agli atti in data 06/07/2021 al Prot. Arpae n. PG/2021/105641, così come successivamente integrate e modificate in data 26/08/2021 al Prot. Arpae n. PG/2021/132354;
- Tavola contenente lo schema fognario, datata 13/08/2021, in scala 1:100, a firma del tecnico Arch. Romagnoli Davide, acquisita agli atti in data 26/08/2021 al Prot. Arpae n. PG/2021/132354 (*allegata*).

CONDIZIONI:

Indirizzo insediamento	Via Rio Marano n. 2775 - Cesena
Destinazione dell'insediamento	Attività agrituristica con annessa civile abitazione
Classificazione dello scarico	Acque reflue industriali assimilate alle domestiche
Potenzialità	12 a.e.(di cui 10 a.e. da attività di ristorazione e 2 a.e. dalla civile abitazione)
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Pozzetto degrassatore da 1193 lt, fossa Imhoff da 12 a.e., filtro anaerobico da 6,67 mc (h = 1,5 m) (reflui da attività di ristorazione) e pozzetto desaponatore da 121 lt, fossa Imhoff da 3 a.e., filtro anaerobico da 1,8 mc (h = 1,3 m) (reflui da civile abitazione)
Corpo Recettore	Fosso poderale afferente al Bacino Idrico del Fiume Savio

PRESCRIZIONI:

1. La somministrazione dei pasti dovrà avvenire unicamente nel locale denominato "sala da pranzo". Il calcolo effettuato, per determinare gli abitanti equivalenti del ristorante, tiene conto solo della suddetta "sala da pranzo" di 35,00 mq, così come risulta nella Planimetria allegata all'istanza.
2. Per il prelevamento di campioni di acque di scarico, il pozzetto d'ispezione terminale, posto dopo l'unione delle due linee di scarico e subito a monte del punto di immissione in acque superficiali, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
3. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
4. Le fosse Imhoff dovranno essere vuotate con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità dovrà essere vuotati e lavati controcorrente i filtri batterici. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore ad anni cinque.
5. Analoghe prescrizioni devono intendersi anche per il pozzetto degrassatore.
6. Le fosse Imhoff, il pozzetto degrassatore e i filtri batterici dovranno essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
7. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
8. Dovrà essere data immediata comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) ed all'Area Prevenzione Ambientale - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.